

REGOLAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

di “FARMAPIANA Società Benefit S.P.A.

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici soci esercitano il controllo analogo congiunto sulla società di “FARMAPIANA Società Benefit S.P.A. ai sensi dell’articolo 16 del **D.Lgs. 175/2016** e dell’art. 22 dello Statuto.
2. L’obiettivo è garantire che la gestione della società sia sottoposta a un controllo effettivo, strutturato e continuo, analogo a quello esercitato dagli enti soci sui propri uffici, in conformità al regime di **in house providing**.

Articolo 2 – Principi del controllo analogo congiunto

1. Il controllo analogo congiunto si fonda sui principi di efficacia, trasparenza, immediatezza e proporzionalità, garantendo il coinvolgimento attivo di tutti gli enti soci nella definizione e nel monitoraggio delle attività societarie.
2. Il controllo deve essere esercitato senza interferire nella gestione operativa quotidiana della società, che spetta agli organi di amministrazione, ma assicurando la conformità delle attività aziendali agli indirizzi strategici e agli obiettivi pubblici stabiliti dagli enti soci.

Articolo 3 – Organo di controllo: Comitato dei Soci

1. È istituito il **Comitato dei Soci**, quale organo consultivo e di indirizzo per l’esercizio del controllo analogo congiunto.
2. Il Comitato è composto dai sindaci o dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun socio o da un membro opportunamente delegato dagli stessi. I membri rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei sindaci o dei legali rappresentanti.
3. Il Comitato dei Soci nomina quale proprio Presidente il soggetto indicato dall’assemblea dei soci scelto tra i sindaci o legali rappresentanti *pro tempore* dei soci. Il comitato elegge tra i suoi componenti altresì con la maggioranza di cui al successivo articolo 5 un Vicepresidente che svolge tutte le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Non sono previsti compensi per la carica di componente del comitato né per quella di Presidente. Nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del comitato né al Presidente per l’attività prestata.

Articolo 4 – Funzioni del Comitato dei Soci

Il Comitato dei Soci esercita le seguenti funzioni:

1. **Indirizzo strategico:** Formulare indirizzi e direttive strategiche da sottoporre agli organi societari della società;
2. **Proposta di nomine:**
 - a. Predisporre e proporre all’Assemblea una rosa di candidati per i membri del **Consiglio di amministrazione**, incluso il **Presidente del Consiglio di amministrazione**;
 - b. Predisporre e proporre all’Assemblea una rosa di candidati per i membri del **Collegio Sindacale**;

- c. Indicare una rosa di candidati per la nomina, previo espletamento delle procedure selettive previste per legge, del **Revisore Contabile**;
 - 3. **Monitoraggio gestionale:** Verificare l’andamento della gestione aziendale, la conformità alle finalità pubbliche e il rispetto delle direttive impartite dagli enti soci;
 - 4. **Poteri inibitori (veto):** Esprimere il proprio parere vincolante (con effetto di voto) su:
 - a. Operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di asset strategici;
 - b. Modifiche sostanziali al piano industriale;
 - c. Decisioni che possano alterare la natura pubblica o il regime di in house providing della società;
 - 5. **Tutela degli interessi locali:** Qualora la società adotti decisioni o intraprenda iniziative contrastanti con gli interessi di uno o più enti locali soci, il Comitato può:
 - a. Deliberare un parere vincolante di revisione delle decisioni adottate;
 - b. Consentire all’ente locale direttamente interessato la facoltà di recesso dal contratto di affidamento in house, previa comunicazione formale agli altri soci e alla società;
 - 6. **Relazione all’Assemblea:** Presentare periodicamente relazioni all’Assemblea dei Soci sull’attuazione degli indirizzi strategici, sull’attività gestionale della società e sulle eventuali criticità rilevate.
-

Articolo 5 – Modalità di funzionamento del Comitato dei Soci

- 1. **Convocazione:** Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente e ogni volta che vi sia necessità, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci o dal legale rappresentante della Società. La convocazione è trasmessa ai soci agli indirizzi di posta elettronica certificata preventivamente comunicati alla società o rinvenibili sui siti ufficiali. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno due giorni prima della data fissata per la seduta del comitato salvi i casi di urgenza in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta. La visita di convocazione deve contenere almeno: l’indicazione della sede dell’orario di svolgimento della seduta; l’ordine del giorno comprensivo della voce “varie ed eventuali”; ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.
- 2. **Delibere:** ciascun componente del comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente munito di apposita delega scritta. È ammessa una sola delega in capo a ciascun componente.
- 3. Per la validità della costituzione del Comitato è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino, sia in prima convocazione e sia in seconda convocazione, in proprio o per delega, almeno il 75% del Capitale Sociale e i 3/5 dei soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale e i 3/5 dei soci iscritti al libro soci.
- 4. È ammessa, previa determinazione del presidente del comitato, l’espressione del voto trasmesso preventivamente alla data della seduta del comitato mediante posta elettronica certificata su singoli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.
- 5. **Verbali:** Ogni riunione è verbalizzata dal Segretario, e i verbali, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trasmessi al Consiglio di amministrazione della società e a tutti gli enti soci. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta vengono assegnate alla società.
- 6. **Spese di funzionamento:** le spese di funzionamento del comitato sono a carico della società che provvede ai locali e ai servizi a tutto quanto necessario per espletamento delle sue funzioni. Il comitato può essere assistito dal personale amministrativo EO tecnico della società con compiti di supporto. Il comitato si riunisce di norma presso le sedi della società. Può riunirsi anche presso le

sedi dei soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna purché posta entro i limiti territoriali dei soci in ogni caso senza oneri per questi ultimi.

Articolo 6 – Obblighi di informazione della società

1. Il Consiglio di amministrazione della società è tenuto a fornire agli enti soci tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo analogo, con particolare riferimento a:
 - a. Bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. Relazioni periodiche sull'andamento gestionale;
 - c. Informazioni su operazioni straordinarie e modifiche strategiche;
 - d. Rapporti sull'attività svolta e sul rispetto del requisito di prevalenza delle attività a favore degli enti soci.
 2. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alle riunioni del Comitato dei Soci.
-

Articolo 7 – Rapporti tra Comitato dei Soci e Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della società è tenuto a recepire le direttive strategiche e gli indirizzi formulati dal Comitato dei Soci, salvo motivate ragioni ostantive che devono essere comunicate per iscritto agli enti soci.
 2. In caso di difformità rispetto agli indirizzi forniti, il Comitato dei Soci può richiedere al Consiglio di amministrazione una revisione delle decisioni adottate.
-

Articolo 8 – Strumenti aggiuntivi di controllo

1. Gli enti soci possono designare propri rappresentanti per assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, al fine di garantire il monitoraggio diretto delle decisioni aziendali.
 2. È facoltà degli enti soci richiedere audit e verifiche periodiche sull'attività della società, avvalendosi di esperti indipendenti, il cui costo è a carico della società.
-

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia del controllo pubblico

1. Ogni decisione o operazione che possa alterare la natura della società quale soggetto in house providing deve essere previamente approvata dall'Assemblea dei Soci, previo parere vincolante del Comitato dei Soci.
 2. La società si impegna a garantire che il controllo pubblico sia sempre mantenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
-

Articolo 10 – Modifica del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale.
2. Ogni modifica deve rispettare i requisiti normativi in materia di in house providing e il principio del controllo analogo congiunto.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto, del Codice civile, del D.Lgs. 175/2016 e della normativa europea in materia di in house providing.